



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 aprile 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario - relatore
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la nota prot. n. 18575/U del 20.3.2025, con la quale è stata trasmessa la deliberazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno n. 18 dell'11 marzo 2025, e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 1224 del 21 marzo 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 10/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Fedor Melatti;

FATTO

Con nota prot. n. 18575/U del 20 marzo 2025, il Segretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Treviso-Belluno ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Tusp), la delibera della Giunta camerale n. 18 dell'11 marzo 2025, avente ad oggetto "DINTEC Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Srl – proposta di acquisizione della partecipazione tramite sottoscrizione parziale dell'aumento del capitale sociale deliberato".

Con la medesima nota è stata inviata la seguente documentazione:

- parere del Collegio dei revisori dei conti rilasciato ex art. 30 d.P.R. n. 254/2005;
- comunicazioni della società;
- statuto e regolamenti della società;
- ultimi tre bilanci, *budget* 2025 e bilancio di sostenibilità 2023 della società;
- elenco soci;
- visure, partecipazioni e fascicolo storico.

La delibera di Giunta camerale n. 18/2025 prevede la presentazione della *"richiesta di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di DINTEC Consorzio per l'innovazione tecnologica Srl, dando la disponibilità di acquisire una quota non superiore a nominali € 7.000,00 dell'aumento di capitale sociale deliberato e disponibile, al fine di acquisire una partecipazione massima dell'1,25% del capitale sociale aggiornato, preso atto che la richiesta è condizionata all'accettazione da parte della Società stessa, che assegnerà le quote ai richiedenti nella misura deliberata dall'Assemblea e sulla base di tutte le sottoscrizioni ricevute"*.

Il "Consorzio per l'innovazione Tecnologica S.C.R.L.", in forma abbreviata "Dintec Scarl", con sede legale in Roma, è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 1991, senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico.

La società opera quale soggetto *in house* del "sistema camerale", del quale costituisce un *partner* di riferimento sui temi della normativa tecnica, della regolazione del mercato, della certificazione, dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Con nota prot. n. 108/25 del 31 gennaio 2025, Dintec Srl ha comunicato che la quota massima disponibile di capitale sociale sottoscrivibile ammonta a € 19.972,80, rispetto a quello deliberato pari a € 20.000,00, e che l'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2024 esaminerà le richieste di sottoscrizione pervenute.

Aderendo a Dintec Scrl, la CCIAA di Treviso-Belluno assumerà *ex novo* la qualifica di socio di minoranza, acquisendo una partecipazione massima dell' 1,25% del capitale sociale aggiornato (pari a € 571.473,09), per un importo massimo di € 7.000,00, a fronte di un capitale sociale attuale pari a € 551.473,09, di cui il 70,35% conferito da Unioncamere nazionale, il 16,79% da Enea, il 3,49% dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e il restante 9,37% da altre Camere di Commercio ed Unioni regionali.

DIRITTO

L'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del Tusp prevede ora che *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa [comma 1]; L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate [comma 2];*

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo [comma 3];

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo [...] La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per

le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni [comma 4]”.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che *“l’esercizio dell’autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un’entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell’ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l’atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”.*

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.*

Le Sezioni Riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”.*

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall’Amministrazione contenga un’analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l’atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Tusp.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest’ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l’Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l’operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinata, nel merito, la deliberazione n. 18 dell'11 marzo 2025, trasmessa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno ai sensi dell'art. 5 del Tusp.

1. Sulla competenza delle Sezioni regionali di controllo in merito agli atti di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle Camere di commercio.

Con deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno affermato che *“il richiamato quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma. In tal senso va richiamato anche l'orientamento delle Sezioni riunite in sede consultiva (deliberazione n. 3/2014) che hanno riconosciuto la sussistenza dell'obbligo per gli agenti contabili delle CCIAA di trasmettere alle Sezioni giurisdizionali regionali i conti giudiziali, “con applicazione dei modelli approvati con d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con riferimento alle amministrazioni locali” [...] Va, quindi, dichiarata la competenza delle Sezioni regionali di controllo a deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie delle Camere di commercio, in applicazione del criterio generale di ripartizione delineato dall'art. 5, c. 4, TUSP. Tale soluzione si pone, peraltro, in continuità con la consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le quali, riconoscendosi competenti, hanno sottoposto a controllo i piani di revisione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni societarie delle Camere di commercio, sulla base del medesimo criterio di ripartizione di attribuzioni di cui all'art. 5, c. 4, TUSP, espressamente richiamato dai successivi articoli 20 e 24 TUSP [...]”.*

2. Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 Tusp).

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 Tusp impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Nella fattispecie in esame, rilevato che le CCIAA rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del Tusp, l'acquisto della partecipazione risulta approvato da una specifica deliberazione della Giunta camerale (cfr. delibera n. 18 dell'11 marzo 2025), conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d) del Tusp (*“la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con [...] delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche”*).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, c. 1, Tusp, richiamato dall'art. 7, c. 2, si rinvia ai paragrafi n. 3 e n. 4.

3. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp).

Dintec Scrl ha natura di società consortile e, pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 3 Tusp, secondo cui *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Si rileva, altresì, che la possibilità per le CCIAA di costituire una società consortile (per azioni o a responsabilità limitata), avente ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e le risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ha costituito il tema di uno specifico quesito risolto positivamente dalle Sezioni Riunite nella pronuncia n. 11/SSRRCO/QMIG/24, a condizione che *"tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie"*.

In proposito, questa Sezione rileva che, in base allo statuto della Dintec Scrl (art. 4), l'attività caratteristica (ed il relativo valore della produzione) della società *"è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge"*.

Nel citato statuto si prevede, altresì, che *"gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing"*.

Alla stregua di quanto precede, il modello societario prefigurato per la realizzazione dell'operazione in esame appare, a questa Sezione, rispettoso dei vincoli tipologici previsti dall'art. 3, comma 1, Tusp e rispondente ai principi affermati dalle Sezioni Riunite.

Quanto al rispetto dei vincoli finalistici, l'art. 4, comma 1, del Tusp prevede che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

L'art. 4, comma 2, precisa altresì che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle tipologie di attività ivi elencate, ossia: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza.

Per quanto risulta dalla delibera della Giunta camerale n. 18/2025 in esame, l'acquisizione

della partecipazione appare coerente con il perseguimento dell'attività di cui alla lett. d), atteso che: 1) la società è qualificata come organismo di diritto pubblico ed è struttura del sistema camerale; 2) non ha scopo di lucro ed è società *in house* ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.

4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp).

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", le Sezioni Riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni Riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità, corredate da note esplicative e indicatori di bilancio); tale piano deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

La verifica operata dalle Sezioni regionali di controllo deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, al fine di valutarne la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Sotto il profilo soggettivo, invece, deve aversi riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'amministrazione procedente, tenuto conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'amministrazione procedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Quanto al primo profilo (sostenibilità finanziaria in senso oggettivo), la deliberazione in esame, oltre a riportare i dati di bilancio per il triennio 2021-2023 (che, quanto all'equilibrio economico, evidenziano utili rispettivamente pari a € 45.146, € 32.701 ed € 73.931, mentre, per quanto concerne l'equilibrio finanziario, si concretizzano in un indice di disponibilità pari al 2,84% nel 2021-2022 ed al 2,59% nel 2023), espone, in via prospettica, il *budget* 2024 e 2025, il quale, nel primo anno, a fronte di ricavi pari a € 3.160.000, evidenzia costi

complessivi pari a € 3.150.000, con un margine conseguente pari a € 10.000, mentre nel 2025 i ricavi ammontano a € 3.500.000, i costi sono pari a € 3.440.000 e il margine è pari a € 60.000.

Al riguardo, la Sezione evidenzia il limitato orizzonte temporale dell'analisi di fattibilità predisposta dalla società e riportata nella deliberazione in esame.

Ciò nonostante, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare comunque idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, vieppiù in ragione della non elevata somma che l'Ente investe ai fini dell'operazione. Rimane all'evidenza in capo all'Ente medesimo, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio (*in terminis*, cfr. delibera Sezione regionale di controllo Veneto n. 104/2023).

Quanto alla valutazione di sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, nella delibera in esame si accerta *“la disponibilità della somma di € 7.000,00 (importo massimo proposto alla Società per l'aumento del capitale sociale) nel conto 112041 - Partecipazioni in imprese non controllate e non collegate non azionarie post 31.12.06 – CDR A000 - Segreteria Generale del preventivo economico 2025 (immobilizzazioni finanziarie) a cura della Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie”*.

5. L'adempimento dell'onere motivazionale circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp).

L'art. 5, commi 1 e 3, del Tusp prevede che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione sia motivato anche sul piano della convenienza economica.

Conformemente ai principi enunciati dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 16/2022/QMIG, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel *Business plan*, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del Tusp ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Al riguardo, nella deliberazione in esame si evidenzia che *“attraverso la partecipazione si realizzerà la finalità istituzionale dell'Ente usufruendo della specializzazione della Società sull'innovazione, sullo sviluppo di attività sulla proprietà industriale, sulla business intelligence a supporto del trasferimento tecnologico, sulla green economy e sulla sostenibilità”*.

Nel prendere atto di quanto affermato nella delibera in esame con riferimento al parametro della convenienza economica, la Sezione osserva, comunque, che non è stata trasmessa una vera e propria analisi dei costi e benefici, in base alla quale si possa dimostrare che la scelta societaria sia economicamente più vantaggiosa di altra e diversa modalità di effettuazione dei correlati servizi; si rinvia, dunque, alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, riguardante la sostenibilità finanziaria.

6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp).

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”*.

Nella deliberazione in esame, si legge che *“Al fine di escludere forme di contribuzione che possano essere configurate come aiuti di Stato, si segnala che le quote di capitale da versare a DINTEC non costituiscono liberalità in quanto sono risorse destinate allo svolgimento delle attività della Società, previste dal Codice civile per le società di capitali e dallo Statuto (art. 8) e realizza il vincolo contrattuale tra la Società e i suoi soci. Si segnala, altresì, che DINTEC non percepisce contributi pubblici”*.

La Sezione evidenzia, per completezza, che sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), richiede che siano soddisfatti alcuni presupposti fondamentali: 1) deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; 2) deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; 3) deve concedere un vantaggio al beneficiario; 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (cfr., tra le più recenti, Corte giust., sent. 6 marzo 2018, *Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank*, causa C-579/16).

Costituisce “aiuto di Stato”, in particolare, l'ipotesi di partecipazione pubblica al capitale delle imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un investitore privato operante in un'economia di mercato (cd. criterio dell'investitore privato); tale criterio si rinviene già nella comunicazione della Commissione sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Boll. CE, 9/1984), laddove si afferma che qualsiasi forma di partecipazione pubblica (anche totalitaria) deve conformarsi al criterio *“dell'investitore privato, operante in normali condizioni di mercato”*, ossia dell'investitore *“in regime di mercato che persegue l'obiettivo della massima redditività dei propri investimenti”*. La Corte di giustizia ha

successivamente precisato (cfr. Corte giust. eur., 21 marzo 1991, in causa C-305/89) che *“per stabilire se l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un'impresa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti pubblici di gestione avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità”*.

Con riferimento all'acquisto della partecipazione in esame, può ritenersi che le valutazioni di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica, di cui ai paragrafi precedenti, siano idonee a soddisfare il criterio in questione; per altro verso, può rilevarsi che l'attività che la società è chiamata a svolgere non sia idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, considerata la sua natura strumentale agli Enti soci e, dunque, sostanzialmente locale.

Quanto precede, salve, ovviamente, le valutazioni della Commissione europea, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza ai sensi degli art. 107 e 108 del TFUE.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, rende in senso positivo, con le osservazioni contenute in parte motiva, il parere di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sulla delibera n. 18 dell'11 marzo 2025 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025.

Il Relatore

Fedor MELATTI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11 aprile 2025.

Il Direttore di Segreteria f.f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente

